

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
[Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:Pec.aldo.esposito@ordineavvocatita.it)

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per le ricorrenti:

- 1) CHIERCHIA MICHELINA, nata a Castellammare di Stabia (NA), in data 23/06/1965, residente in Gragnano (Na), alla via Ponte Carmiano n. 91, C.F.: CHRMHL65E63C129X;
- 2) NAPODANO IMMACOLATA, nata a Castellammare di Stabia (NA), in data 25/07/1969 ed ivi residente alla via Principe Amedeo n. 38, C.F.: NPDMCL69L65C129M;

rappresentate e difese, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aldo.esposito@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR C.F.:80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma alla Via Trastevere 76/A;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 97613140017;
- AMBITO TERRITORIALE (ATP) DI TORINO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80089530010;

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

Tutti domiciliati, ex lege, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Torino, al Corso Stati Uniti, 45;

-RESISTENTI-

E NEI CONFRONTI DI

di tutti i docenti, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE), Personale Educativo (PPPP), vigenti negli anni scolastici 2014/2017, che risulterebbero scavalcati, in dette graduatorie, per posizione e punteggio, a seguito dell' inserimento, nelle stesse, delle parti ricorrenti, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso;

-POTENZIALI RESISTENTI-

AL FINE DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'INSERIMENTO, DEI TITOLARI DEL DIPLOMA MAGISTRALE, CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002, NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, RISERVATE AI DOCENTI ABILITATI ED UTILIZZATE PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO, SUL 50% DEI POSTI ANNUALMENTE BANDITI DAL MIUR, AI SENSI DELL'ART. 399 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/1994. RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA.

Per accertamento della nullità e/o dell'illegittimità, con conseguente disapplicazione,

- A) Del D.M. n. 235 del 2014, nella parte in cui non ha consentito, alla ricorrente CHIERCHIA MICHELINA di presentare domanda di inserimento, nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Torino, per le classi di concorso Scuola dell' Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) ed alla ricorrente NAPODANO IMMACOLATA di presentare domanda di inserimento, nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Torino, per le classi di concorso Scuola dell' Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE) e Personale Educativo (PPPP), con particolare riferimento:
- All'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", che, ai commi 2 e 3, stabilisce: "la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB, secondo le seguenti modalità... a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso un'istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

nell'apposita sezione dedicata, Istanze on line – presentazione delle istanze via web – registrazione, presente sulla home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 Aprile 2014 al 10 Maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento, presente sul sito internet del Ministero;

- All'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni" che, al comma 2, lettera b, stabilisce:
"è motivo di esclusione la domanda cartacea presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3";
- b) Delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Torino, classi di concorso Scuola dell' Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), in riferimento alla posizione della ricorrente CHIERCHIA MICHELINA e classi di concorso Scuola dell' Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE) e Personale Educativo (PPPP), per quanto concerne la posizione dell'istante NAPODANO IMMACOLATA, valide per gli anni scolastici 2014/17, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti.

Con contestuale richiesta, all'Ecc.mo Tribunale, di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 13 Luglio 2015, n. 107, c.d. "Buona Scuola", con particolare riferimento al comma 96 lettera b, legge 107 del 2015 (relativo alle modalità di immissione in ruolo dei docenti), per cui "sarebbero assunti a tempo indeterminato soltanto i soggetti, iscritti a pieno titolo (nelle graduatorie ad esaurimento) alla data di entrata in vigore della presente legge (ossia al 16/7/2015), in violazione, come meglio sarà esposto innanzi, degli artt. 3 e 97 della Costituzione, unitamente al D.D.G. 767/2015 che ha di fatto avviato le procedure di immissione in ruolo del personale docente.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Si premette, in primo luogo, che il M.I.U.R., nel D.M. n. 235 del 2014 (provvedimento oggetto di impugnativa), ritiene che: "la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro" (art. 11, comma 6).

Il Tar del Lazio, Sez. III bis (sentenza n. 8498/13) ed il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 11/2011, Cons. di Stato, Sez. VI, 4 Dicembre 2012, n. 6212; inoltre, di recente, su Ricorso al Pres.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.aldoesposito@ordineavvocatita.it

della Repubblica, CdS NUMERO AFFARE 00029/2013) hanno devoluto la giurisdizione al Giudice del Lavoro per quanto concerne l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento. In definitiva, la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale non può essere paragonata ad una procedura di tipo concorsuale, per la quale, diversamente, sarebbe competente il Giudice Amministrativo.

Pertanto, secondo l'ulteriore sentenza delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991), quando è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, avutasi con disposizioni generali ed astratte, al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

Diverso il discorso quando oggetto del giudizio (come nella vicenda de quo) sia la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, che va, perciò sottoposta al giudice ordinario del quale, dunque, permane il potere di "disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria" (SS. UU n. 27991/13).

Quindi, l'insegnante che si senta leso dalla condotta posta in essere dal M.I.U.R. ha, in alternativa, due possibili scelte: o egli chiede la disapplicazione di una specifica graduatoria provinciale nella parte in cui non compare incluso, al fine di ottenerne l'inserimento, previa disapplicazione degli atti sub-primari; oppure, impugna al giudice amministrativo i soli atti regolamentari per chiederne l'annullamento (come è avvenuto in occasione della recente sentenza del Consiglio di Stato).

In aggiunta, il Consiglio di Stato ha ritenuto che: "il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una nota sentenza (Corte di Cassazione n. 3032 dell'8 febbraio 2011), in virtù della quale la giurisdizione sull'impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché i provvedimenti concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell' art. 5 comma 2, d. lgs. N. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi* (Ad. Pl. n. 11 del 2011), avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario".

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
[Pec. aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:Pec.aldo.esposito@ordineavvocati.it)

Ed ancora, il Consiglio di Stato, con sentenza della Sesta Sezione, estensore Lopilato, datata 24/11/2014, ha statuito che: "La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale, in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali" (Cons.Stato, Ad. Plen., sentenza 12 luglio, n. 11).

Segue il Tar Lazio: "la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della legittimità del medesimo, eventualmente disapplicandolo, ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., è attratta dalla Giurisdizione del Giudice ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento. Peraltro, i più recenti orientamenti, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano che sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto" (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 03/06/2014, N.5875 e 17/04/2014, n. 4202; TAR Lombardia, Sez. III, 13/03/2014, n. 629; TAR Emilia Romagna- Parma, Sez. I, 15/01/15 n. 15, Cass. Sez. Unite 13/02/2008, n. 3399; C.D.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011 n. 11, Tar Lazio, 2 luglio 2015, n. 8848).

Si veda da ultimo la decisione del Cons. di Stato, Sezione Sesta, n. 3415 del 2015, Sentenza del 08/07/2015, estensore Roberto Giovagnoli (allegato n. 1), per la quale "la natura gestionale privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnante e dei relativi atti di gestione riguardano non solo gli atti che determinano i punteggi, ma anche gli atti volti a verificare l'inserimento nella graduatoria medesima".

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.aldo.esposito@ordineavvocatita.it

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Ai fini della competenza territoriale, si afferma la competenza di Codesto On. le Tribunale, avendo le ricorrenti CHIERCHIA MICHELINA e NAPODANO IMMACOLATA stipulato l'ultimo rapporto di servizio di insegnamento con il Miur, rispettivamente, la CHIERCHIA, presso l'Istituto Comprensivo “CARIGNANO” (TO) (allegato n. 2) e la NAPODANO, presso l'Istituto Comprensivo “DE AMICIS”, Luserna San Giovanni (TO) (Allegato n. 3).

PREMESSA DI FATTO

Le ricorrenti sono insegnanti precarie, abilitate alla professione docente, in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Risultano, attualmente, inserite nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. Precisamente:

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

- a) La CHIERCHIA MICHELINA, in possesso del Diploma di Maturità Magistrale, conseguito, in data 30 luglio 1983, presso l'Istituto Magistrale "Giovanni XXIII" di S. Antonio Abate (NA) (Allegato n. 4);
- b) La NAPODANO IMMACOLATA, in possesso del Diploma di Maturità Magistrale, conseguito, nell'anno scolastico 1997/1998, presso l'Istituto Magistrale Statale "DON LORENZO MILANI" di Napoli (Allegato n. 5).

Entrambe aspirano ad essere incluse, la CHIERCHIA in riferimento alle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), la NAPODANO, relativamente alle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE) e Personale Educativo (PPPP), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive, dell'Ambito Territoriale di Torino, valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato sul 50% dei posti, annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.

Schematicamente, si procede a sintetizzare la condizione soggettiva delle ricorrenti (per entrambe allegato n. 6), così come risultante dalla documentazione depositata:

RICORRENTE	DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE CONSEGUITO NELL' A.S.	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO	Punteggio maturato nelle graduatorie di circolo e di istituto
CHIERCHIA MICHELINA	1982/1983	AAAA (INFANZIA); EEEE (PRIMARIA)	AAAA - punti 12 EEEE – punti 12
NAPODANO IMMACOLATA	1997/1998	AAAA (INFANZIA) EEEE (PRIMARIA) PPPP (PERSONALE EDUCATIVO)	AAAA – punti 23 EEEE – punti 27 PPPP – punti 16

Il D.M. n. 253/2014 e l'aprioristica esclusione delle ricorrenti dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

Il Decreto Ministeriale n. 253/2014 (allegato n. 7), recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, nel triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà, **non ha concesso** ai docenti, titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, **la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.**

Occorre sottolineare che il **D.M. 235/2014** ha previsto **soltanto** la possibilità di presentare **domanda di aggiornamento** della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa **esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento** (d'ora in poi G.a.E.) e, di conseguenza, **registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line"**.

Più precisamente, ai sensi del **D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3**, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", la domanda (di permanenza, di aggiornamento, e/odi trasferimento) *dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB secondo le seguenti modalità:*

- a) ***Registrazione del personale interessato:** tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – registrazione", presente sulla home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);*
- b) ***Inserimento della domanda via web.***

Lo stesso D.M. 235/2014, **all'art. 10, comma 2, lettera b**, rubricato "*Regolarizzazioni e esclusioni*", **stabilisce che è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3.**

La piattaforma web, denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, **non dava la possibilità ai docenti, in possesso di tale titolo, di registrarsi nel sistema telematico del M.I.U.R..**

Il programma informatico concepito dal M.I.U.R. sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – ed impedisce attualmente – alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

La sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 e la conseguente diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

Con sentenza n. 1973 del 16/04/2015, il Consiglio di Stato (allegato n. 8), in riforma della sentenza di primo grado – dopo aver ribadito che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge** – ha, altresì, statuito che: **“i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235 del 2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”** con il conseguente obbligo conformativo, per il M.I.U.R., consistente nel **consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.**

Dopo aver appreso che il D.M. 235/2015 è stato annullato perché illegittimo in *parte qua*, le odierne ricorrenti **hanno inoltrato**, con raccomandata A.R., **tanto al M.I.U.R., quanto all' Ambito Territoriale Provinciale di Torino, una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, quantomeno, per essere autorizzate alla presentazione della relativa domanda di inserimento in G.a.E. in forma cartacea (Allegato n. 9, Diffida di CHERCHIA MICHELINA ed Allegato n. 10, Diffida di NAPODANO IMMACOLATA).**

La richiesta dei ricorrenti, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, onde la necessità di proporre azione giudiziaria.

Tra l'altro **il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, è stato riconosciuto, in sede contenziosa, quale titolo abilitante, in seguito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definito sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013** (allegato n. 11). In ragione di tale parere, infatti, **“prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti,** secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

Una volta riconosciuto il valore abilitante del suddetto titolo, Il MIUR -in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie previsto con il D.M. 235 del primo aprile 2014 per il triennio 2014-2017 -avrebbe, quindi, dovuto porre rimedio alla gravissima ingiustizia subita in tutti questi anni dalle ricorrenti, concedendo alle stesse la possibilità di inserimento nelle graduatorie riservate appunto agli abilitati. D.L. 16 aprile 1994, n. 297”.

L'esclusione delle parti istanti, dalle suddette graduatorie, dunque, è illegittima per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

DA CUI SI EVINCE IL C.D. FUMUS BONI IURIS

SULLA ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLE RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA

1) Il sistema di reclutamento dei docenti

Per poter meglio approfondire le ragioni che rendono fondata la domanda, formulata dalle ricorrenti, finalizzata all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, preliminarmente, analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato le modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994, nei seguenti termini: “Art. 399. – (Accesso ai ruoli) – 1. “L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”.

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi, per titoli ed esami, e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le suddette graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio del 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- TERZA FASCIA, numericamente più cospicua, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami, anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione, in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

I diplomati magistrali, però, a causa a causa del disconoscimento – fino al mese di marzo del 2014– del valore abilitante del titolo da essi posseduto, non hanno mai potuto presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie per cui è causa, restando relegati per anni nelle graduatorie di istituto valide esclusivamente per le supplenze temporanee.

La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: *“Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati*

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

interventi concernenti... ..la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, per gli anni 2007-2009, ..per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente... Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. **Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie** da effettuare per il biennio 2007-2008 **per i docenti già in possesso di abilitazione**, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali, indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica.

È dunque evidente che il titolo abilitante all'insegnamento "comunque posseduto" risulti titolo valido per poter essere inseriti nelle graduatorie per cui è causa.

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati**, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La ricorrenti, tuttavia, NON sono "NUOVE ABILITATE", nel senso che il conseguimento del titolo abilitante è avvenuto, per entrambe, entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, come titolo abilitante all'insegnamento.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.

Si consideri che il **Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923** denominato "Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali" **all'art. 53** -intitolato "Dell'istruzione magistrale" - prevedeva come "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali". **L'art. 71, 6 comma**, del Regio Decreto citato, stabiliva "L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici". **L'art. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577**, come modificato **dalla L. n. 239 del 30.07.1991**, prevede "Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di *titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali*".

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)".

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. *Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita*, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". **L'art. 15, comma 7, del DPR 232/1998**, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175**, denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, **all'art. 3, comma 1**, ancora più chiaramente stabilisce: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità **non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna**".

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

-i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;

-i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa " I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, **o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale**".

Sul formale riconoscimento, da parte del M.I.U.R., della validità del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, quale titolo abilitante all'insegnamento.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato **il Decreto del Presidente della Repubblica del 25/03/2014** (pubblicato nella G.U. n. 111 del 15/05/2014) (allegato 12), con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11/09/2013 (Numero affare 04929/2012). Con tale D.P.R. del 25/03/2014 è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento**.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "... *prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali, al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito, inoltre, dal D.M. 10 Marzo 1997, dall'art. 15 co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012...*" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11/09/2013).

Riepilogando, quindi, il **DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:**

- a) Nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali, al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

- b) Nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale;
- c) Nel PERSONALE EDUCATIVO (PPPP), in quanto, ai sensi del D.P.R. 417/74 (art. 121) il personale educativo è equiparato ai docenti della primaria. Infatti, "Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari".

Sulla richiesta avanzata dalle ricorrenti, di inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto **definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.**

Con tale sentenza **il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.**

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"*.

E ancora "[...] Risulta, altresì, **fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie**, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere **inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero** il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, singolarmente, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto, valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" **(Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).**

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec. aldo.esposito@ordineavvocati.it

A seguito della pubblicazione della sentenza sopra citata, come detto, **le ricorrenti hanno inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea**, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

Sulla efficacia erga omnes della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli **atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque **(la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento Cfr. Cass. Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa)**.

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 (allegato n. 13) ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la **mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa*

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

anche alle ipotesi... in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis".

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne ricorrenti, con conseguente **esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle predette invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.**

Sul danno subito dalle ricorrenti a causa della esclusione dalla procedura di aggiornamento delle graduatorie. **DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.**

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento **ha comportato (e comporta) l'esclusione delle ricorrenti dai piani di assunzioni in ruolo.**

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, **la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006** – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Le docenti, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo (e si spera definitivo) piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si sta concretizzando, a partire dai mesi di giugno-agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario riguarda **esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso,** unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec. aldo.esposito@ordineavvocati.it

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance, subito dalle ricorrenti, **venga risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute** ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della dott.ssa CHIERCHIA MICHELINA nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Torino, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, e all'inserimento della dott.ssa NAPODANO IMMACOLATA nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Torino, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE) e Personale Educativo (PPPP) valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA':

Dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 13 Luglio 2015, n. 107, c.d. "Buona Scuola", con particolare riferimento al comma 96 lettera b, legge 107 del 2015 (riferito alle modalità di immissione in ruolo dei docenti), per cui "sarebbero assunti a tempo indeterminato soltanto i soggetti, iscritti a pieno titolo (nelle graduatorie ad esaurimento) alla data di entrata in vigore della presente legge (ossia al 16/7/2015), in violazione, come meglio sarà esposto innanzi, degli artt. 3 e 97 della Costituzione, unitamente al D.D.G. 767/2015 che ha di fatto avviato le procedure di immissione in ruolo del personale docente.

"In uno Stato costituzionale di diritto il legislatore non è assolutamente libero di fare e di disfare". Tale aforisma di J.H. Kirchmann, sembra riferito proprio alle incongruenze logico-giuridiche contenute nella L. 13 Luglio 2015, n. 107.

Uno dei punti fondamentali della recente legge di riforma, denominata **Buona Scuola**, cd. **legge 107 del 2015** (allegato n. 14), "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". (15G00122) (G.U. Serie Generale n.162 del 15-7-2015), entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2015, programma di rinnovamento scolastico, riguardante l'immissione in ruolo di buona parte dei docenti precari, prevede la procedura di reclutamento dei docenti, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, la quale si dispiega in quattro fasi (vedasi allegato 15):

- 1) La prima fase (denominata fase 0) interessa i docenti in **GAE** e i docenti in graduatoria di merito dei concorsi. Le **assunzioni** avvengono secondo una **determinata aliquota**, stabilita

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

dal Ministero, in relazione ai posti disponibili per l'organico di fatto (ossia posti che si prevedono disponibili), seguendo la classica ripartizione al 50% tra GAE (graduatorie ad esaurimento) e GM (graduatorie di merito) del concorso. Questa fase non presenta punti di criticità, poiché rappresenta ciò che generalmente accade ogni anno;

- 2) La **seconda fase** (denominata **fase A**), interessa, ancora una volta, sia le **GAE** che le **GM** del **concorso 2012**. La ripartizione avviene al 50% tra GAE e GM. I posti assegnati sono quelli residuali della fase 0, il cui numero deriva, essenzialmente, dalla differenza tra il totale dei posti disponibili e l'aliquota stabilita dal MIUR per la fase precedente.

L'ambito territoriale di riferimento, tanto per la fase 0 quanto per la fase A, è di tipo **provinciale (in pratica si ottiene l'immissione in ruolo nella provincia ove il docente, da precario, risultava inserito!)**.

- 3) La **terza fase** (denominata **fase B**) e la **quarta fase** (denominata **fase C**), per la quale ultima, in particolare, aspirano a concorrere le odierne ricorrenti, prevedono, diversamente, un cambiamento di ambito territoriale: non più provinciale ma **nazionale (in pratica si può ottenere l'immissione in ruolo ovunque, dove capita, in base ai posti effettivamente disponibili, a prescindere dalle preferenze espresse dal docente!)**

Tali ulteriori fasi di reclutamento riguardano tutti i docenti che, in base alla posizione occupata sia nelle GAE che nelle GM del concorso 2012, non sono rientrati nelle prime due fasi (vale a dire 0 ed A). Gli aspiranti concorrenti dovevano effettuare domanda, sul portale Istanze Online, dal **28 luglio** al **14 agosto**, ed erano necessariamente onerati di scegliere tutte le province italiane, in ordine di preferenza; tuttavia, mentre la **fase B** riguarda, ancora, l'organico di diritto, la fase C (conclusiva) sarà relativa, solamente, all'assunzione di un nuovo organico, definito "**potenziato**", organizzato dalle singole istituzioni scolastiche.

Ciò posto si precisa come, ai sensi del comma 96 lettera b, legge 107 del 2015 "sarebbero assunti a tempo indeterminato soltanto i soggetti, iscritti a pieno titolo (nelle graduatorie ad esaurimento) alla data di entrata in vigore della presente legge (ossia al 16/7/2015)". Le ricorrenti, giova ribadirlo, non sono state immesse, a pieno titolo, nelle G.A.E., alla data di entrata in vigore della riforma (e per questo sarebbero fuori dal piano assunzioni), semplicemente, in quanto, a costoro non è stato pienamente riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento ed idoneo all'inserimento

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

immediato nelle graduatorie ad esaurimento del titolo posseduto (diploma magistrale ante 2001, di pari peso, per quanto detto sin ora, rispetto a quello presentato dai colleghi inseriti nelle graduatorie ad esaurimento). Risulta evidente come il MIUR stia arrecando, alle ricorsiste, un ulteriore danno, grave e irreparabile, in virtù di **una normativa incostituzionale, anche “sotto il profilo della evidente perdita di chance di partecipare al piano di assunzioni** (rispetto al quale l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento è presupposto indefettibile) **in condizioni di parità tra colleghi che possiedano titoli abilitativi di pari pregio.**

PERICULUM IN MORA

Appare del tutto evidente come i tempi di un giudizio ordinario (seppure con il rito del lavoro) renderebbero difficoltoso il diritto della parte ricorrente. **Si rende necessaria una misura cautelare che consenta alle insegnanti di accedere al sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento in G.a.E. o, quantomeno, che riconosca come valide le domande, in formato cartaceo, già presentate.**

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalle ricorrenti e, di conseguenza, al loro corretto posizionamento nelle graduatorie di cui è causa.

La ragione di urgenza, più precisamente, risiede **nell’entrata in vigore, in data 16 luglio 2015, del piano straordinario di immissione in ruolo, destinato ad assorbire il precariato scolastico storico e, in particolare, gli aventi titolo all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.**

Tale piano straordinario di stabilizzazione (legge 13 Luglio del 2015, n. 107, con particolare riferimento ai commi 95 e 96), invero, rappresenta una **risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 Novembre 2014 della Corte di Giustizia Europea, III Sezione, nella causa Mascolo ed altri contro Miur.** Con tale pronunciamento, infatti, la Corte di Lussemburgo ha rilevato come il permanente impiego di docenti precari, per la copertura di vacanza d’organico, violi manifestamente la clausola 5 dell’accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE.

Proprio per superare tale precariato, **La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità per il 2015), ai commi 4 e 5 dell’art. 1, ha istituito il “Fondo La buona scuola” per l’avvio di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato dei docenti precari, successivamente consacrato e, tuttora, in piena fase di sviluppo, con l’emanazione della legge 13 Luglio del 2015, n. 107.**

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.aldo.esposito@ordineavvocatita.it

Per l'attuazione di tale piano di immissione in ruolo **sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento, in funzione del doppio canale di reclutamento** (50% concorso a cattedre e 50% graduatorie dei docenti abilitati) previsto dagli artt. 399 e 400 del D. Lgs n. 297 del 1994.

La legge 13 luglio 2015, n. 107, di "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", già in vigore dal 16/07/2015, in particolare prevede, al comma 95, che per l'anno scolastico 2015/2016, **saranno assunti a tempo indeterminato:**

- **I vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico** per titoli ed esami a posti e cattedre, bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 (in particolare comma 96 lettera A legge 13 luglio 2015, n. 107);
- **E gli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento** del personale docente (in particolare comma 96 lettera B legge 13 luglio 2015, n. 107).

Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in più fasi. In particolare, per meglio approfondire quanto accennato in precedenza, si precisa che: alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si provvede – in deroga alla procedura per l'accesso ai ruoli di cui all'art. 399 del d. lgs. 297/1994 – con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

- 1) **Assunzione dei vincitori del concorso 2012**, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento (FASE GIA' ESPLETATA);
- 2) **Assunzione degli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti**, nel limite del restante 50 per cento (FASE ANCH'ESSA ESPLETATA);
- 3) **Assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti** e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, **a livello nazionale (comma 100 legge 107 del 2015)** (FASE DI ASSUNZIONE ANCORA IN CORSO);

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

- 4) Assunzione dei **restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento** (tra questi potrebbero **figurare gli istanti in caso di accoglimento del ricorso nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti** e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, sempre **a livello nazionale (comma 100 legge 107 del 2015)** (FASE DI ASSUNZIONE ANCORA IN CORSO, GIUNGERA' AD ULTIMAZIONE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE 2015).

I soggetti interessati **esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali**. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data dal grado di istruzione superiore. **Tutte la comunicazioni avvengono esclusivamente attraverso un apposito sistema informatico, gestito dal M.I.U.R., e quindi soltanto nei confronti dei candidati presenti nella piattaforma di istanze on line.**

Ognuno vede come **tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo** – ossia la formulazione delle domande di assunzione (comma 103 l.107/2015), l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali (sempre comma 103 cit. l.), la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia – **sono strettamente interconnesse e implicano molteplici scelte tra diverse opzioni, soprattutto per quanto riguarda l'allocazione geografica degli aspiranti alla nomina.**

E' del tutto evidente che si verificherebbe un irreparabile pregiudizio nei riguardi delle docenti **CHIERCHIA MICHELINA E NAPODANO IMMACOLATA** allorchè, nelle more del presente giudizio ed in mancanza di un provvedimento cautelare, costoro perdessero la possibilità di ottenere un'immissione in ruolo (perchè non inserite in G.a.E. in tempo utile, risultando, di conseguenza, non ammesse alla fase denominata C del piano straordinario di assunzioni, a tempo indeterminato, di cui alla legge n. 107 del 2015, comma 98 lettera C e al D.D.G. 767/2015, **ancora in pieno svolgimento, visto che giungerà a completamento entro il mese di Novembre del 2015**) o un migliore incarico di supplenza, se inserite in tempo utile per il prossimo reclutamento. In altri termini, risulterebbe impossibile, per le ricorrenti essere destinatarie di convocazione dalla graduatoria ad esaurimento ovvero dalla fascia aggiuntiva, sia per la stipulazione di contratti a tempo determinato, sia per l'immissione nei ruoli dell'amministrazione scolastica.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

Più semplicemente, **una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria ad esaurimento dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo di assunzioni previsto dal M.I.U.R.** (si ricorda che, con particolare riferimento alla classe di concorso EEEE, Scuola Primaria, per ciò che interessa alle odierne ricorrenti, lo step di assunzioni, terminativo del piano straordinario di immissione in ruolo, denominato fase C, si concluderà entro il mese di Novembre, come da FAQ elaborata dal M.I.U.R., vedi allegato n. 16, quando l'attuale giudizio risulterà ancora pendente) **non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni.**

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma, rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione, a catena, di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui **ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidato.**

In poche parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra*, consentendo, alle ricorrenti, di partecipare alla fase C del piano straordinario di immissioni in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio, per l'amministrazione, di disporre assunzioni soggette ad annullamento, con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio, perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate, vantando, i diplomati magistrali, il cui titolo risulta conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, sin da tale data di conseguimento, il diritto all'inserimento, a pieno titolo, nelle graduatorie permanenti ad esaurimento.

Si sottolinea, infine, come un eventuale pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale, concernente l'aggravamento della procedura amministrativa, a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, il presunto aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituirebbe, senz'altro, un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui **"il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo di fronte al rischio per l'Amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura"** (ordinanza n. 2 del 20 Dicembre 1999).

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

Riguardo agli incarichi a tempo determinato, va rilevato che, qualora le istanti venissero incluse nelle graduatorie ad esaurimento, avrebbero diritto ad essere, altresì, inserite nella prima fascia delle graduatorie di istituto, a norma dell'art. 5, comma 4 D.M. n. 131 del 2007, fruendo, legittimamente, dei benefici connessi.

Risulta chiaro come, il presente giudizio, non attenga ai tradizionali profili retributivi/reintegrativi. Una volta assegnate le cattedre a tempo indeterminato, con esclusione delle docenti istanti, risulterà impossibile risarcire, anche in forma specifica, il lavoratore per il danno subito.

E', altresì, palese l'irreparabilità del danno che verrebbe a determinarsi, non potendosi neppure ipotizzare un risarcimento per equivalente, che mai potrebbe compensare la perdita della concreta opportunità di essere assunto a tempo indeterminato. Il rito ordinario, anche in caso di pronuncia positiva, finirebbe per non garantire il soddisfacimento del diritto dell'insegnante ad essere inserito nelle predette G.a.E. e, conseguentemente, a non partecipare alle procedure di assunzione (in particolare alla fase denominata C) di cui alla legge 107 del 2015.

Infatti, una volta esaurite, le graduatorie ad esaurimento diventeranno inefficaci, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 105 della medesima legge.

Di conseguenza, i posti, a tempo indeterminato, risulterebbero già assegnati ed il danno sarebbe irreversibile, non quantificabile economicamente.

A questo punto, nelle more di un giudizio di merito, la parte ricorrente continuerebbe a rimanere iscritta solo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, con conseguente impossibilità di essere assunta a tempo indeterminato e l'ulteriore perpetrarsi dello status di precario, in chiara violazione della Direttiva CE 70/99.

L'esclusione dalle su richiamate graduatorie priverebbe, ancora, le istanti della possibilità di ampliare la loro esperienza professionale, mediante il conferimento di nuovi incarichi di supplenza, nonché della possibilità di maturare un ulteriore punteggio, attraverso gli incarichi che otterrebbero, in attesa del giudizio ordinario. E' bene precisare che tale punteggio si calcola sulla base del periodo effettivamente lavorato, per una massimo di dodici punti all'anno. Ne deriva che, anche in caso di

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

sentenza favorevole, non risulterebbe possibile individuare, a posteriori, quanti giorni di lavoro le ricorrenti avrebbero potuto effettivamente svolgere.

Risulta, per questo, lampante il pericolo di un grave pregiudizio, tenuto presente che le dottoresse istanti, in mancanza dell'inserimento in G.a.E., verserebbero in un ingiustificato stato di non integrazione e di precarietà, non potendo mai vedersi stabilizzare il rapporto lavorativo con il datore di lavoro.

Non vi sono, al momento, viste le nuove circostanze di diritto (emerse con la recente riforma) altri strumenti processuali che la parte ricorrente potrebbe utilizzare, per vedersi riconoscere il proprio diritto: da qui il carattere di urgenza e di residualità del presente ricorso.

Esistono, dunque, evidenti ragioni d'urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare allo step, denominato FASE C, del piano straordinario di stabilizzazione.

A ben vedere, è stato il **Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014**, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrenti, precisando che **quest'ultime appartengono al cosiddetto personale precario**, e di conseguenza, **per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema possibilità di accedere ad un'occupazione stabile.**

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrenti, rappresentate, difese e domiciliate come in atti CHIEDONO all'On. le Tribunale adito di accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE

- Del D.M. n. 235/2014, nella parte in cui non consentiva alla ricorrente CHIERCHIA MICHELINA di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Torino per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA)

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

e Scuola Primaria (EEEE) ed alla ricorrente NAPODANO IMMACOLATA di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Torino per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE) e Personale Educativo (PPPP);

- Delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Torino, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE), Personale Educativo (PPPP) valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo delle ricorrenti.

E previa valutazione di invio degli atti alla Corte Costituzionale, per dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 13 Luglio 2015, n. 107, c.d. "Buona Scuola", con particolare riferimento al comma 96 lettera b, legge 107 del 2015 (relativo alle modalità di immissione in ruolo dei docenti), per cui "sarebbero assunti a tempo indeterminato soltanto i soggetti, iscritti a pieno titolo (nelle graduatorie ad esaurimento) alla data di entrata in vigore della presente legge (ossia al 16/7/2015), in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, unitamente al D.D.G. 767/2015 che ha di fatto avviato le procedure di immissione in ruolo del personale docente.

Voglia, IN VIA CAUTELARE: con decreto "inaudita altera parte" (preso atto della fase di assunzioni già in atto e dell'attuale non inclusione delle ricorrenti nelle reclamande graduatorie ad esaurimento, che determina, per le istanti, il danno di risultare escluse dalle procedure di assegnazione delle cattedre e di immissione in ruolo), oppure, **in subordine, con fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento delle ricorrenti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Torino, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), per quanto concerne la posizione della dott.ssa CHIERCHIA MICHELINA e classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE), Personale Educativo (PPPP) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), in riferimento alla posizione della dott.ssa**

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec. aldo.esposito@ordineavvocati.it

NAPODANO IMMACOLATA, graduatorie valide per gli anni scolastici 2014/2017, **riattivando, a tal fine, le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda**, con tutti i titoli ed i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del M.I.U.R., **in forma cartacea**;

- **Sempre in via cautelare, ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda delle ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione alla FASE C del piano straordinario di immissioni in ruolo, come detto, ancora in corso e da completarsi entro il mese di Novembre 2015.**

In conclusione, urge consentire, alle istanti, di ottenere l'inserimento, in G.a.e. e, contestualmente, l'immissione del loro nominativo nel cd. "cervellone elettronico", in uso ai tecnici del Ministero, che associa i posti, vacanti e disponibili, ai docenti richiedenti il ruolo (ovviamente, in base al punteggio ed alla preferenza provinciale espressa); **in caso contrario sarebbe irrimediabilmente precluso l'accesso alla fase C del piano assunzioni.**

NEL MERITO

ACCERTATO E DICHIARATO il diritto della ricorrente **CHIERCHIA MICHELINA** alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Torino, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno) e della ricorrente **NAPODANO IMMACOLATA** alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Torino, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE) e Personale Educativo (PPPP) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento,

CONDANNARE **le amministrazioni convenute ad emanare** tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente **CHIERCHIA MICHELINA** nelle graduatorie ad

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Torino, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 e della ricorrente NAPODANO IMMACOLATA nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Torino, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE) e Personale Educativo (PPPP), sempre con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime, applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Le ricorrenti evidenziano che le domande sopra formulate vengono proposte, IN SUBORDINE, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo, a causa dell'illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria ad esaurimento, si chiede di **condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie ad esaurimento, valide per gli anni 2014/2017, così come rettificata per effetto dell'inserimento delle ricorrenti, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale – ai fini di una corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il Miur**, in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si versano in atti i seguenti documenti:

- 1) Cons. di Stato, Sezione Sesta, n. 3415 del 2015, Sentenza del 08/07/2015, estensore Roberto Giovagnoli;
- 2) Ultimi contratti di servizio della parte ricorrente CHIERCHIA MICHELINA;

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

- 3) Ultimi contratti di servizio della parte ricorrente NAPODANO IMMACOLATA;
- 4) Diploma magistrale conseguito, entro l'a.s. 2001/2002, dalla dott.ssa CHIERCHIA MICHELINA;
- 5) Certificato del Diploma magistrale conseguito, entro l'a.s. 2001/2002, dalla dott.ssa NAPODANO IMMACOLATA;
- 6) Autocertificazione Punteggio da Graduatoria di Istituto di entrambe le ricorrenti, più graduatoria di istituto aa. ss. 2014/2017 (che sarà depositata in corso di causa, eventualmente su supporto c.d.);
- 7) Decreto Ministeriale n. 253 del 2014;
- 8) Sentenza n. 1973 del 16/04/2015 del Consiglio di Stato;
- 9) Istanza Cartacea di inserimento in G.A.E., anno 2015, presentata dalla ricorrente CHIERCHIA MICHELINA;
- 10) Istanza Cartacea di inserimento in G.A.E., anno 2015, presentata dalla ricorrente NAPODANO IMMACOLATA e domanda di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla L. n. 107 del 2015 e al D.D.G. 767/2015;
- 11) Parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013;
- 12) Decreto del Presidente della Repubblica del 25/03/2014 (pubblicato nella G.U. n. 111 del 15/05/2014);
- 13) Tar Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811;
- 14) Legge n. 107 del 2015, di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- 15) Articolo illustrativo delle fasi di assunzione;
- 16) Faq Miur;
- 17) GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AAA-EEE-PPP III FASCIA TORINO.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione in corso di causa.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 14.09.2015

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec. aldo.esposito@ordineavvocati.it

ISTANZA PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono le ricorrenti, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso, **laddove codesto Tribunale dovesse ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio** nei confronti dei docenti attualmente inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive, dell'Ambito Territoriale di Torino, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE) e Personale Educativo (PPPP) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno) valide per gli anni scolastici 2014/2017

PREMESSO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe sommamente difficile**, in ragione **dell'immenso numero dei destinatari**;
- La legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 Ambiti Territoriali d'Italia;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'**ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;
- Ai fini dell'**integrale instaurazione del contraddittorio**, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti, attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE), Personale Educativo (PPPP), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017;

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.aldo.esposito@ordineavvocatita.it

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile**, in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile** "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, **la notificazione per pubblici proclami**".

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "....non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mediante il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.aldo.esposito@ordineavvocatita.it

- Già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- Il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *“l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso* (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) *giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del.....mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria”*. (Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

VOGLIA

DISPORRE L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO nei confronti di tutti i docenti, attualmente inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Torino, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE) e Personale Educativo (PPPP) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017

AUTORIZZANDO LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO,

nei confronti dei controinteressati, attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR, dal quale risulti:

- a) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro del ricorso nonché la data dell'udienza;
- b) il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) un sunto dei motivi del ricorso;
- d) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i ricorrenti per le classi concorsuali d'appartenenza, inseriti nella graduatoria impugnata dell'Ambito Territoriale di Torino;
- e) il testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Castellammare di Stabia, 14.09.2015

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it
Tel-fax 08119189944

Il sottoscritto/a Chierchia Michela

C.F. PHRMH1265E63E129X

nato/a a Castellammare di Stabia il 23/05/1965

residente in GRACIANO VIA PONTE-CARMANO 31

nomino

gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Chierchia Michela li 11/09/15

Firma Chierchia Michela

V. per autentica

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a. NATOLANO IMMACOLATA

C.F. NPDMCL69L65C129M

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) il 25-07-1968

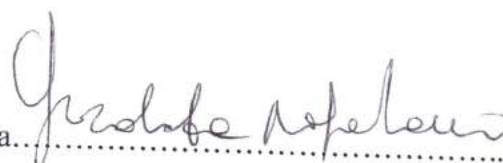
residente in CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), VIA PRINCIPALE AMEDEO, 38

nomino

gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

CASTELLAMMARE DI STABIA li 16-07-2015

Firma. 

V. per autentica

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

RGL n. 6927/2015

Il Giudice,

- letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato da CHIERCHIA MICHELINA + 1;
- visto l'art. 669 sexies c.p.c.;
- fissa udienza avanti a sé alli **07/10/2015 ore 11:45** aula 23204, piano secondo, c.so Vittorio Emanuele II n. 130, Palazzo di Giustizia di Torino;
- assegna termine alla parte ricorrente sino al 25/9/2015 per la notifica del ricorso;
- assegna termine alle parti resistenti sino al 6/10/2015 per il deposito in cancelleria della memoria difensiva.

Visto l'art.151 c.p.c., autorizza la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei dati indicati in ricorso.

Torino, 17/09/2015

Il Giudice
dr.ssa Lucia Mancinelli



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

RGL n. 6927/2015

Il Giudice,

- letto il ricorso depositato da CHIERCHIA MICHELINA + 1;
- visto l'art. 415 c.p.c.;
- fissa udienza di discussione davanti a sé alli **23/02/2016 ore 12:10** aula 23204, piano secondo, c.so Vittorio Emanuele II n. 130, Palazzo di Giustizia di Torino.

Visto l'art.151 c.p.c., autorizza la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei dati indicati in ricorso.

Avverte la parte convenuta che la costituzione dovrà avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, mediante deposito di comparsa di costituzione in Cancelleria a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.

Torino, 17/09/2015

Il Giudice
dr.ssa Lucia Mancinelli

